

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 72

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 febbraio 1996)

INDICE

ALBERICI: sul concorso a cattedre per esami e titoli per la docenza di «tecniche dell'incisione» nelle accademie belle arti bandito nel 1990 (4-05879) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 3711	MOLINARI: sul piano nazionale di aggiornamento per l'anno 1995 (4-07093) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) Pag. 3716
BEVILACQUA: sui requisiti richiesti ai candidati privatisti che devono sostenere gli esami di maturità professionale (4-07777) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3713	POZZO: sui corsi di lingua e cultura italiana per i figli di cittadini italiani in alcuni Länder tedeschi (4-03774) (risp. GARDINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 3717
DOLAZZA: sull'incarico affidato al signor Bernardino De Bottis quale assistente tecnico presso l'IPSIA «Oreste Mozzali» di Treviglio (Bergamo) (4-06422) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3714	SPECCHIA: sulla fruizione gratuita del servizio di mensa da parte del personale docente statale avente diritto (4-06623) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3719 sul problema dell'accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole di Brindisi (4-07015) (risp. LOMBARDI, ministro della pubblica istruzione) 3720

ALBERICI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il concorso a cattedre per esami e titoli per la docenza di «tecniche dell'incisione» nelle accademie di belle arti è stato bandito dal Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale del 21 luglio 1990;

che gli adempimenti ed atti concorsuali della terza commissione giudicatrice composta dai professori Alberto Manfredi (presidente), Ugo D'Ambrosi e Duilio Rossoni (membri) sono indicati nei verbali delle sedute del 14 e del 30 gennaio 1992 svoltesi alla presenza della professoressa Angela Occhipinti, coordinatrice presidente delle commissioni;

considerato:

che i lavori della commissione sono stati oggetto:

a) di ricorso al TAR della Toscana per l'ipotesi di violazione dell'anonimato, ora nella fase integrativa dell'istruttoria;

b) di ispezione dell'ex capo dell'ispettorato per l'istruzione artistica, dottor Catanzaro;

c) di esposto alla procura della Repubblica con richiesta di accertare eventuali ipotesi di reato e di procedere ai danni di quanti vi abbiano concorso;

che i suddetti verbali presentano almeno una palese discordanza nel caso del candidato n. 38 (Roberto Pace), dal momento che il primo verbale (quello coperto da anonimato) attribuisce al candidato una votazione di 4/30, ossia non ammesso alle prove orali, mentre il secondo assegna allo stesso candidato n. 38 (non più coperto da anonimato) la votazione di 18/30 (ammesso);

che atti e materiali concorsuali (dalle firme di sigillo dei docenti preposti alla vigilanza alle buste piccole contenenti le schede con i nominativi dei concorrenti) suscitano forti dubbi sulla regolarità del concorso: peraltro appare un indizio il fatto che tra i 14 ammessi all'orale (su 207) e poi dichiarati idonei risultino esservi solo candidati assistenti dei commissari o comunque provenienti dall'area geografica della sede di servizio degli stessi commissari d'esame;

atteso infine che in forza del concorso in premessa sta per essere definita la nuova graduatoria per soli titoli,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro, alla luce di quanto è finora emerso dal contenzioso presso il TAR della Toscana:

non debba valutare l'opportunità di annullare gli esiti della terza commissione giudicatrice o quanto meno riaprire i termini concorsuali, ora per allora, per i candidati che non hanno superato le prove scritte;

non debba rendere pubblici gli esiti dell'ispezione del dottor Catanzaro, in particolare con riguardo alla discordanza dei verbali in premessa e all'ammissione agli orali di un candidato che verosimilmente non dovrebbe aver superato le prove scritte;

non debba assumere, previo rapido accertamento dei fatti, tutte quelle misure cautelari, compresa la sospensione dal servizio, nei riguardi di quanti abbiano contribuito a compromettere il regolare svolgimento del concorso, recando danno con comportamenti probabilmente «nepotistici» all'immagine dello Stato e delle sue istituzioni ed a cittadini che nella fattispecie confermano la loro fiducia nella giustizia e nella selezione per merito.

(4-05879)

(19 settembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto, con la quale si sollecita l'intervento di questo Ministero, in relazione alle irregolarità emerse nell'espletamento del concorso per «tecniche dell'incisione» delle accademie di belle arti e che hanno già costituito oggetto - come si rileva nell'interrogazione medesima - di ispezione amministrativa e di ricorso al TAR della Toscana.

Al riguardo si ricorda che l'espletamento del suddetto concorso, indetto con decreto ministeriale del 21 luglio 1990, fu affidato al sovrintendente scolastico per la Toscana il quale, a seguito di una richiesta formulata da un candidato ai sensi della legge n. 241 del 1990, ebbe a riscontrare, nei verbali della terza commissione giudicatrice, talune incongruenze, debitamente segnalate al Ministero.

Data la rilevanza delle incongruenze segnalate, questa amministrazione, che già in precedenza aveva incaricato un proprio ispettore di effettuare i necessari accertamenti sulla regolarità degli atti concorsuali, invitò il predetto sovrintendente ad inoltrare rapporto alla competente autorità giudiziaria.

Considerato peraltro che, nel frattempo, il concorso è stato portato a conclusione e che la graduatoria di merito è andata esaurita con le nomine in ruolo effettuate nel corrente anno scolastico, si ritiene opportuno rinviare l'adozione di eventuali provvedimenti dopo che l'autorità giudiziaria si sarà pronunciata in ordine ai fatti rilevati.

Si ritiene di dovere, ad ogni modo, far presente che, dagli accertamenti espletati dall'ispettore ministeriale durante lo svolgimento del concorso (nei mesi di dicembre 1991 e gennaio 1992), come dalla relazione redatta dal medesimo ispettore in data 12 aprile 1994, non sono emerse sostanziali irregolarità, essendo stato riscontrato soltanto che 3 candidati erano assistenti di altrettanti titolari membri di commissione; tale circostanza, peraltro, anche se certamente censurabile sotto il profilo etico, non pare possa avere conseguenze dal punto di vista giuridico, attesa la mancanza di norme, primarie o secondarie, che prevedano, per quanto attiene alla fattispecie in esame, una incompatibilità tra i docenti esaminatori e gli eventuali allievi candidati.

Si desidera, comunque, assicurare che eventuali provvedimenti, in ordine ai fatti segnalati, costituiranno oggetto di valutazione, come dianzi premesso, alla luce di quelle che saranno le determinazioni delle competenti autorità giudiziarie.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(14 febbraio 1996)

BEVILACQUA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che l'ordinanza ministeriale del 9 marzo 1995, n. 80, recante «Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore, anno scolastico 1994-95», all'articolo 34, comma 1, stabilisce che «a norma dell'articolo 197, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in entrambe le seguenti condizioni: a) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 1° marzo 1995; b) siano in possesso del diploma di licenza media (o di altro titolo ad esso equipollente o superiore) che deve risultare conseguito da almeno un anno»;

che al comma 3 prevede che «ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica. Dall'anno scolastico 1995-96 per l'ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il diploma di qualifica, ai sensi dell'articolo 191, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità professionale del nuovo ordinamento si rinvia al successivo articolo 46»;

che, infine, il comma 4 stabilisce che ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del decreto legislativo suddetto, coloro che hanno compiuto o che compiono, nell'anno in corso, 23 anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s'intenda adottare per evitare che l'operatività della predetta ordinanza venga a determinare situazioni e posizioni palesemente discriminatorie tra i soggetti interessati a seconda dell'ordine di istituto prescelto per il conseguimento del diploma di maturità.

(4-07777)

(25 gennaio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che l'ordinanza ministeriale del 9 marzo 1995 prevede, dall'anno scolastico 1995-1996, per i candidati privatisti che devono sostenere gli esami di maturità professionale, il possesso sia del diploma di licenza media che del diploma di qualifica (articolo 34, comma 3), diversamente da quanto previsto, in via generale, dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo il quale è sufficiente l'aver conseguito, da almeno un anno, il diploma di licenza media (od altro titolo ad esso equipollente o superiore).

Le difformità di trattamento evidenziate discendono dalla non completa assimilabilità dell'ordinamento dell'istruzione professionale agli altri ordinamenti, nel senso che questo settore di istruzione è istituzionalmente strutturato nel ciclo corto triennale che si conclude con l'esame di qualifica e che i successivi corsi biennali non rappresentano una prosecuzione automatica e necessaria del percorso formativo.

Si precisa, inoltre, che la coerenza della norma contestata con l'intero assetto dell'istruzione professionale è più evidente confrontandola con il nuovo ordinamento dove il biennio post-qualifica non ha più,

come nel passato), il fine di accentuare la componente culturale, assente nel corso di qualifica, ma quello di fornire ai giovani una preparazione culturale umanistico-scientifica e tecnologica ed una formazione specialistica, in linea di continuità con il precedente percorso del triennio di qualifica.

Una formazione, perciò, difficilmente verificabile in sede di maturità nei confronti di candidati che non abbiano acquisito la formazione certificata dal diploma di qualifica.

Sul piano strettamente normativo, infine, questa amministrazione non ritiene che vi sia contrasto tra le disposizioni dell'ordinanza ministeriale n. 80 del 1995 citata e l'articolo 197 del decreto legislativo n. 297 del 1994, il quale, essendo una norma a carattere generale, fa salve le disposizioni a carattere particolare, contenute, appunto, nell'articolo 197.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(14 febbraio 1996)

DOLAZZA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che il signor Bernardino De Bottis, nato a Pietravairano (Caserta) il 3 novembre 1949 e residente a Caravaggio (Bergamo) in via Fermo Stella 31, sarebbe stato incaricato dal provveditore agli studi di Bergamo il 5 ottobre 1992 di prestare servizio in qualità di «assistente tecnico» con supplenza annuale fino al 31 agosto 1993 presso l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Oreste Mozzali» di Treviglio (Bergamo);

che il signor De Bottis avrebbe beneficiato del rinnovo di detto incarico nell'anno scolastico 1993-94 dal 15 settembre 1993 al 31 agosto 1994 e nell'anno scolastico 1994-95 dal 16 settembre 1994 al 31 agosto 1995, sempre presso lo stesso istituto;

che nell'aprile del 1995 avrebbe presentato regolare domanda di immissione in ruolo, avendo prestato più di 24 mesi di servizio sempre con lo stesso incarico (al 31 agosto 1995 ha prestato servizio per un totale di 34 mesi);

che il 6 settembre 1995, giorno delle nomine, non si sarebbe visto recapitare nè la nomina dell'immissione in ruolo, nè la nomina della «supplenza annuale»;

che alla domanda rivolta al provveditore agli studi per sapere il motivo per cui non avesse ricevuto nomina alcuna l'interpellato avrebbe risposto che si era verificata una contrazione di posti di «assistente tecnico di area elettronica», perchè con i nuovi programmi ministeriali si prediligerebbe questo indirizzo;

che al 25 settembre 1995 nelle medesime condizioni del signor De Bottis sarebbero risultate quattro persone che non avrebbero ricevuto nessuna delle summenzionate nomine;

che da indagine compiuta la situazione risulterebbe comune ad altri provveditorati di altre province,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per la soluzione del problema in argomento, individuare coloro i quali avrebbero presentato domanda per l'immissione in ruolo e, conseguentemente, istituire corsi di riqualificazione per altre aree di specializzazione maggiormente richieste dalle esigenze didattiche reali;

quali misure intenda adottare per tutelare la categoria dell'assistente tecnico che, *inquadrato nella quarta qualifica funzionale del comparto scuola*, esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi: svolge infatti attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti.

(4-06422)

(19 ottobre 1995)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il provveditore agli studi di Bergamo, al riguardo interessato, ha anzitutto precisato che il signor Bernardino De Bottis risulta aver prestato servizio non di ruolo quale assistente tecnico addetto ai laboratori di area meccanica e non di area elettronica (come erroneamente riportato nell'interrogazione medesima), aggiungendo che, per i primi, si è verificata, nell'organico provinciale, una contrazione di 6 posti, mentre i secondi hanno fatto registrare un generale aumento di posti, tenuto conto che i nuovi programmi prevedono, fin dalle classi iniziali degli istituti tecnici e professionali, uno studio più approfondito delle materie ad indirizzo elettronico e informatico.

A siffatta circostanza è, pertanto, dovuta la mancata immissione in ruolo del signor De Bottis, a seguito del concorso per titoli indetto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420 del 31 maggio 1974 e a conclusione del quale l'interessato era stato inserito al 17° posto della graduatoria generale.

In proposito il provveditore agli studi ha riferito che, relativamente all'area meccanica, dei 10 posti complessivamente disponibili, 7 sono stati così ripartiti:

4 per nomine in ruolo *ex lege* n. 482 del 1968;

1 per riammissione in servizio;

1 per assegnazione provvisoria da altra provincia;

1 per nomina in ruolo a seguito di concorso ordinario, mentre i restanti 3 posti - da conferire per supplenza - sono stati assegnati ad altrettanti aspiranti che, nella graduatoria della stessa area meccanica, avevano maggiori titoli e precedevano quindi il signor De Bottis.

Certo, il Ministero non ignora che situazioni come quella segnalata si sono registrate, a seguito di contrazioni di organico, anche in altre province ma, in presenza della vigente normativa, non è possibile apporare i necessari interventi con semplice provvedimento amministrativo.

Nel caso specifico, infatti, gli interessati non hanno titolo a partecipare - così come proposto dall'onorevole interrogante - ai corsi di riqualificazione professionale, considerato che ai sensi delle vigenti dispo-

sizioni ed, in particolare, dell'articolo 55 (comma 3) del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola tali corsi sono previsti soltanto per il personale di ruolo in situazione di soprannumero.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(14 febbraio 1996)

MOLINARI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in data 31 luglio 1995 è stata emanata la direttiva n. 262 con cui è stato disposto (a valere sullo stanziamento complessivo di lire 6.500.000.000, iscritto al capitolo 1121, per l'esercizio 1995) un impegno di spesa di lire 4.953.727.229;

che nello scorso mese di ottobre il Consiglio di Stato ha mosso rilievi in merito a tale direttiva;

che in data 9 ottobre 1995 è stata emessa la direttiva n. 323 relativa alla stipula di una convenzione triennale con l'editoriale (e finanziaria) «Le Monnier spa»,

l'interrogante chiede di conoscere:

se nella somma destinata ad abbonamenti e pubblicazioni periodiche per l'anno 1995 (di lire 3.968.610.429) vi sia (oltre alle riviste «Equilibri», «Lo Sport italiano» e «Pubblica amministrazione oggi») anche la rivista «Libero insegnamento», notiziario informativo mensile dell'ANISEI (Associazione nazionale istituti non statali di educazione e di istruzione), socio aggregato alla Confindustria;

il numero degli abbonamenti ed il relativo impegno di spesa;

i termini esatti della convenzione innanzi richiamata e i motivi sottesi alla validità triennale;

se l'impegno della somma di lire 985.116.800 per riviste che hanno una limitata ricaduta sulla didattica quotidiana («Annali della Pubblica istruzione», «Studi e documenti della Pubblica istruzione») sia giustificabile nel clima delle ristrettezze della spesa pubblica o se, piuttosto, sarebbe stato opportuno destinare tali risorse alla copertura di oneri quali quelli relativi ai corsi di recupero;

se, stante lo spirare dell'anno in corso, si ritenga doveroso utilizzare adeguatamente (per far fronte a qualcuna delle tante emergenze della scuola) la residua disponibilità di lire 1.546.272.771, sì da evitare temibili usi impropri di tale somma;

se nel prossimo Piano nazionale d'aggiornamento, vista la cospicua dotazione di fondi per l'editoria, si ritenga opportuno adottare una procedura partecipata e trasparente che eviti, come è già accaduto quest'anno, il rifiuto di organizzazioni rappresentative (come la FIS - Federazione italiana scuola) di sottoscrizione dell'accordo.

(4-07093)

(29 novembre 1995)

RISPOSTA. - Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento per l'anno 1995 di cui alla direttiva n. 130 del 13 aprile 1995, registrata alla

Corte dei conti il 19 maggio 1995 (registro 001, foglio 093) era stata accantonata la somma di lire 6.500.000.000 per abbonamenti a riviste con la riserva di determinare successivamente con apposito provvedimento l'utilizzazione degli stanziamenti.

Con successiva direttiva 31 luglio 1995, n. 262, predisposta sulla base delle proposte effettuate dai dirigenti e i responsabili dei servizi, questo Ministero ha ridimensionato detto accantonamento in lire 3.968.610.429, in linea con il contenimento della spesa pubblica al quale l'amministrazione voleva attenersi.

Nel piano di sottoscrizione degli abbonamenti non è stata inserita nessuna delle testate cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

La spesa complessivamente impegnata nel decorso esercizio finanziario per la sottoscrizione di 75 contratti di abbonamento è stata pertanto quella prevista nella succitata direttiva n. 262.

Per la convenzione con la editoriale e finanziaria «Le Monnier» finalizzata alla pubblicazione delle riviste «Annali della pubblica istruzione» e «Studi e documenti degli annali della pubblica istruzione» è stata destinata la somma di lire 985.116.800 (direttiva n. 323 del 9 ottobre 1995) per l'anno 1995.

Il decreto approvativo della convenzione, avente validità triennale (1995-1997) per un importo contrattuale di lire 985.116.500 (anno 1995), è stato registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995, registro 001, foglio 344.

Al riguardo si sottolinea che tali riviste, pubblicate da oltre settant'anni, sono strumenti indispensabili per coloro che si occupano della scuola a livello di studio e ricerca e costituiscono una fonte di aggiornamento e di confronto tra gli operatori scolastici.

Quanto alla residua disponibilità di lire 1.546.272.771, si fa presente che la stessa, unitamente ad altri fondi disponibili sul capitolo 1121 per l'esercizio finanziario 1995, è stata utilizzata mediante l'assegnazione ad istituti tecnici e professionali, già individuati come scuole polo, per la realizzazione di attività di formazione degli insegnanti finalizzate ad acquisire le necessarie capacità per sperimentare una didattica con uso di tecnologie informatiche, telematiche e multimediali (direttive nn. 372 e 381 rispettivamente datate 20 dicembre 1995 e 28 dicembre 1995).

Si fa presente, infine, che sugli schemi di contratto per la sottoscrizione di abbonamenti a riviste per il 1995 si è provveduto a richiedere il parere del Consiglio di Stato, il quale, dopo un parere interlocutorio, si è espresso favorevolmente in data 22 novembre 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(14 febbraio 1996)

POZZO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.*
- Premesso che alcuni Länder tedeschi, nel rispetto di una direttiva comunitaria, concedono annualmente dei contributi, affinché vengano

finanziati esclusivamente «corsi di lingua e cultura italiani» per i figli dei nostri connazionali;

considerato che nel 1993-1994-1995 a Stoccarda tali corsi di lingua e cultura sono stati realizzati dal locale istituto italiano di cultura, l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi che inducono l'ambasciata d'Italia in Bonn a concedere al Coasscit (Comitato di assistenza scolastica italiana) di Stoccarda questi fondi, che non gli spettano;

quali siano i motivi che inducono la rappresentanza diplomatica italiana a Bonn ad evitare il vaglio obbligato del Ministero del tesoro, come le disposizioni al riguardo da sempre prevedono;

per quale motivo il dottor D'Alessandro, responsabile dell'ufficio V della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, abbia imposto questa prassi illegale;

a quanto ammontino i contributi che le circoscrizioni consolari interessate abbiano ricevuto negli ultimi cinque anni e se si sia a conoscenza di un esposto presentato da un membro del Consiglio generale degli italiani all'estero alla procura della Repubblica che ipotizza in questo caso una «collocazione indebita di denaro pubblico».

(4-03774)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante si forniscono di seguito gli elementi in possesso del Ministero degli affari esteri.

Le spese per l'effettuazione dei «corsi di lingua e cultura italiane» nel Land Baden-Wurttemberg sono integralmente sostenute dallo Stato italiano, il quale vi provvedeva fino al 1993 con l'invio di insegnanti di ruolo e, dal 1993 in poi, anche con la concessione di contributi sul capitolo 3577 ad enti gestori (l'istituto italiano di cultura di Stoccarda ed il Coascit di Friburgo) che assumono a contratto gli insegnanti da adibire ai corsi in questione.

Il Coascit di Stoccarda non ha pertanto mai sostenuto le spese per il personale insegnante dei corsi. Ha invece sempre provveduto, e tuttora provvede, alle altre spese accessorie connesse ai corsi (materiale didattico, assicurazione alunni, trasporto, aggiornamento insegnanti, escursioni scolastiche, eccetera) come pure alle iniziative di sostegno a favore degli alunni italiani con difficoltà di inserimento nel sistema scolastico tedesco.

Il Ministero della pubblica istruzione del Baden-Wurttemberg, in adesione alla direttiva comunitaria del 1977, n. 77/486, versa un contributo per le spese di espletamento dei corsi sopracitati. Fino al 1990 il contributo era versato ai due consolati italiani in Stoccarda e Friburgo, i quali lo trasferivano sul Conto valuta tesoro (CVT), dal quale tornava poi, mediante l'istituzione di un apposito capitolo, ai beneficiari finali (i due Coascit di Friburgo e Stoccarda), per essere utilizzato per le iniziative scolastiche a favore della collettività italiana nel Baden-Wurttemberg (corsi e iniziative di sostegno).

Dati gli inconvenienti provocati dalla complessa procedura burocratica, nel 1990 il Ministero della pubblica istruzione del Baden-Wurttem-

berg ha provveduto ad accreditare il proprio contributo non più ai due consolati, ma all'ente Intercoasscit di Bonn (già abilitato a ricevere i contributi del Fondo sociale europeo) il quale a sua volta, con propria delibera, lo girava, in proporzione alle attività svolte ed all'ammontare globale delle risorse a disposizione, ai due Coascit di Stoccarda e Friburgo.

A seguito dei cambiamenti recentemente intervenuti nella struttura giuridica dell'Intercoasscit si è presentato il rischio di perenzione dei contributi del Ministero della pubblica istruzione del Baden-Wurtemberg. In considerazione di ciò, i suddetti contributi sono stati assegnati all'istituto italiano di cultura di Stoccarda, il quale ne ha trattenuto una parte per le spese inerenti i corsi di lingua e cultura a favore degli emigrati da esso organizzati e ha provveduto a versare quanto spettante al Coascit di Friburgo (il quale sostiene le spese di gestione dei corsi nella circoscrizione di Friburgo) e al Coascit di Stoccarda (che, oltre all'attività di sostegno scolastico agli alunni in difficoltà, fa fronte alle spese accessorie relative ai corsi di lingua italiana).

Il contributo in questione è sempre stato regolarmente contabilizzato dagli enti riceventi, che l'hanno utilizzato interamente per iniziative scolastiche a favore della collettività italiana ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994.

Le somme versate dal Ministero della pubblica istruzione del Baden-Wurtemberg sono state le seguenti: nel 1991 DM 1.976.629, nel 1992 DM 1.792.989, nel 1993 DM 1.354.600, nel 1994 DM 1.173.739, nel 1995 DM 950.000 (di cui l'ultima rata di circa DM 300.000 verrà accreditata entro l'esercizio in corso).

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

GARDINI

(16 febbraio 1996)

SPECCHIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto interministeriale 18 gennaio 1993, emanato in applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernente la fruizione gratuita del servizio di mensa da parte del personale docente statale avente diritto, ha esaurito i propri effetti dal 31 dicembre 1994;

che l'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, efficace dal 4 agosto 1995, hanno sollecitato il Governo ad adottare le iniziative necessarie a rendere effettivo sul piano normativo e finanziario tale diritto a decorrere dall'anno 1995,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda adottare per il ripristino, dall'anno 1995, della fruizione gratuita dei pasti al personale docente in servizio durante la mensa degli alunni.

(4-06623)

(6 novembre 1995)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alla interrogazione in oggetto con cui viene segnalata la questione relativa alla fruizione gratuita delle mense scolastiche da parte del personale docente tenuto ad assicurare la vigilanza sugli alunni durante la refezione e si fa presente che la questione per l'anno scolastico 1995-96 è superata.

Infatti, il decreto-legge n. 514 del 4 dicembre 1995, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali, all'articolo 11 ha autorizzato la spesa, nel limite massimo di 26 miliardi, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali al personale docente statale nel periodo settembre-dicembre 1995.

In applicazione della predetta disposizione questo Ministero ha predisposto, d'intesa con i Ministeri del tesoro e dell'interno, ed inviato alla firma dei Ministri competenti il decreto interministeriale con cui vengono determinate le modalità di erogazione del suddetto contributo.

Relativamente all'anno 1996 le disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge 28 dicembre 1995, n. 550) hanno previsto un accantonamento di fondi a favore del Ministero dell'interno diretto a consentire, tra l'altro, la erogazione di contributi ai comuni per il servizio delle mense scolastiche.

Successivamente il decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, con il quale sono state reiterate le disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1996, all'articolo 5 ha autorizzato gli enti locali a fornire fino al 31 dicembre 1996 il servizio di cui trattasi al personale docente.

Per i relativi oneri è stato previsto il parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Si desidera infine far presente che questa amministrazione, come già per il passato, continuerà ad attivarsi affinché al problema di cui trattasi possa essere data definitiva soluzione in sede legislativa.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(14 febbraio 1996)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:
che in moltissime scuole di Brindisi non è stato ancora possibile accendere gli impianti di riscaldamento;

che dieci elementari e quattro medie inferiori del capoluogo sono al gelo e che le stufette elettriche non bastano per far alzare la temperatura;

che in particolare il problema riguarda le scuole elementari III circolo di via Veneto, IV circolo «Calò», VII circolo di via Fulvia, i due plessi staccati del Perrino e de La Rosa del I circolo «Perasso», l'VIII circolo del Paradiso e il X circolo «Collodi» e le scuole medie inferiori «Dante Alighieri», «Kennedy», «Marco Pacuvio» e «Leonardo Da Vinci»;

che le caldaie non funzionano essendo impianti vetusti che non offrono alcuna affidabilità;

che questa situazione sta creando gravissimi disagi agli studenti e al personale scolastico;

che non si capisce come mai il comune non abbia ancora provveduto alla riconversione di tutti gli impianti di riscaldamento trasformando il funzionamento da gasolio a gas;

che non è ammissibile che la manutenzione degli impianti venga effettuata nel mese di novembre, quando il freddo ormai incalza, ammesso che la manutenzione ordinaria riesca ancora a risolvere i problemi di questi vecchissimi impianti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere immediatamente il problema e permettere agli studenti e agli insegnanti di lavorare in condizioni umane.

(4-07015)

(28 novembre 1995)

RISPOSTA. - Questa amministrazione è a conoscenza della grave situazione di disagio in cui versano alcune scuole della città di Brindisi a causa del mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento per mancanza di gasolio o della manutenzione preventiva da parte della ditta **PRIMI** di Taranto, titolare dell'appalto espletato dal comune.

Il provveditore agli studi di Brindisi, pur nella consapevolezza della natura sussidiaria del proprio intervento, in quanto la normativa vigente delega agli enti locali la totale competenza in materia, si è più volte attivato, per la soluzione dei problemi esposti, nel corso di incontri avuti con l'assessore alla pubblica istruzione.

Al momento la situazione, in linea generale, si può ritenere normalizzata, anche se permangono alcune disfunzioni: il provveditore suddetto resta impegnato ad intervenire presso gli enti locali perchè siano programmati e realizzati tutti gli interventi ritenuti necessari per consentire il regolare andamento dell'attività didattica ed a riferire, in merito, a questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione

LOMBARDI

(14 febbraio 1996)
